

La filosofia della politica di John Locke (1.2)

di Giuseppe Rinaldi

Locke (1632-1704) appartiene alla corrente empirista. Anche egli, come Hobbes, è un critico della metafisica e ritiene che non esistano idee innate; l'unico criterio di verità è costituito dall'esperienza e la ragione di cui gli esseri umani sono dotati non è infallibile e autosufficiente. Una parte consistente della filosofia di Locke è stata volta ad indagare quali siano le possibilità e i limiti della ragione umana; in questo senso, Locke può essere considerato come un erede della tradizione del *rasoio* di Guglielmo di Ockham.

Le sue principali opere politiche (i due *Saggi sul governo civile*) vennero pubblicate nel 1690, ma, a quanto pare, erano già state terminate una decina di anni prima. Locke in quel periodo parteggiava per il partito *whig* e difendeva dunque le prerogative del parlamento inglese contro il tentativo di restaurazione degli Stuart in direzione assolutista.

Locke è anche autore di una famosa *Lettera sulla tolleranza*.

La legge naturale

Non tutti i filosofi che hanno accolto la nozione di legge naturale si sono poi mostrati d'accordo tra loro: diverse concezioni della legge naturale possono produrre importanti conseguenze a livello di filosofia della politica. La concezione lockeana della legge naturale è rigorosamente *empiristica*. Locke pensa che la natura sia profondamente ordinata e che, in ultima analisi, l'ordine della natura provenga da Dio. L'uomo possiede (come dono divino) la facoltà razionale che è *facoltà di apprendere dall'esperienza*. La facoltà razionale *non* possiede dunque di per sé alcuna conoscenza innata, né di tipo matematico o scientifico, né di tipo morale o politico. Nel momento in cui gli esseri umani fanno esperienza, della natura stessa e degli altri individui, la facoltà razionale permette loro di ricavare delle "leggi" che *sono considerate naturali* appunto perché *troveranno l'accordo* di tutti gli uomini razionali. L'uomo dunque non ha alcuna intuizione immediata delle leggi di natura, non è portatore, dentro di sé, di leggi di natura innate: le leggi di natura devono essere *ricavate dall'esperienza* attraverso un processo lento e faticoso di riflessione, di conoscenza, durante il quale si possono anche produrre degli errori (la ragione non garantisce conclusioni infallibili). Per questo occorrono continui controlli, occorre discutere e riflettere, occorre emendarsi dagli errori. In sostanza, la legge naturale viene ricavata *a posteriori*.

Lo stato di natura secondo Locke

Secondo Locke, gli uomini, in quanto appartenenti al mondo naturale e dotati di ragione, tendono, nel più dei casi, a comportarsi secondo le leggi di natura che essi stessi riescono a ricavare dall'esperienza. Se gli uomini fossero *sempre* razionali, lo stato di natura sarebbe più che sufficiente per regolare il loro comportamento, perché in tal modo essi riuscirebbero sempre a individuare la giusta prassi da seguire. Se per Hobbes l'uomo di natura era un piccolo sovrano egocentrico che pretendeva tutto (in questo senso, tutti gli uomini erano liberi ed uguali), per Locke l'uomo allo stato di natura si comporta invece come un essere ragionevole che riesce a comprendere quali siano le corrette regole da seguire e le traduce immediatamente in pratica: un essere maturo e *autonomo*, nel senso socratico del termine. In altri termini, l'uomo lockeano allo stato di natura è libero perché autonomo ed è uguale agli altri in termini strettamente giuridici e non di forza fisica. La libertà originaria di cui gode l'uomo lockeano nello stato di natura non è caratterizzata dallo *ius in omnia* (come accadeva in Hobbes) bensì da una condizione di *autonomia* e assenza di obblighi o di vincoli verso chicchessia. Si tratta in altri termini di quella che è stata definita *liberty from* (libertà da)¹.

¹ Si è usi distinguere tra: a) *liberty from* e *liberty of*. La prima è la libertà dalle intromissioni esterne, dalle limitazioni. Rispecchia (all'epoca di Locke) la libertà pretesa dai proprietari di non avere intromissioni nella loro vita privata da

Così, spiega Locke, la libertà è «*il diritto di regolare le proprie azioni e disporre dei propri possessi e delle proprie persone come si crede meglio, entro i limiti della legge di natura, senza chiedere permesso o dipendere dalla volontà di nessun altro*».

Tuttavia lo stato di natura presenta un inconveniente. La razionalità dei singoli individui *non* è perfetta (infatti opera soltanto *a posteriori*), è limitata. Per una serie di situazioni accidentali è dunque possibile che le leggi di natura, così come appaiono alla consapevolezza media, vengano violate da qualcuno. In questo caso, secondo Locke, nello stato di natura non vi sarebbe alcun modo per riparare il torto e riportare il violatore all'obbedienza. Ciò accade perché nello stato di natura la vittima (colui che ha subito la violazione) dovrebbe *farsi giustizia con le proprie mani* (non esistendo alcuna autorità superiore, alcun giudice imparziale, *super partes*, cui rivolgersi). Poiché, secondo Locke, "nessuno è buon giudice della propria causa", una qualunque contesa intorno a una violazione finirebbe per sfociare in una serie di ulteriori violazioni, esagerazioni, vendette e quindi si verrebbe a determinare uno stato pericoloso di conflittualità, di sopraffazione e, in sostanza, di guerra.

In altri termini, lo stato di natura secondo Locke non è necessariamente malvagio, anzi è uno stato decisamente buono e pacifico, ma *può facilmente degenerare* in uno stato di guerra. Purtroppo, nello stato di natura, una volta iniziata la guerra, non è più possibile tornare indietro: "Per mancanza di leggi positive e di giudici forniti d'autorità a cui appellarsi, lo stato di guerra, una volta cominciato, continua".

Come si vede, la concezione lockeana dello stato di natura si colloca in una posizione intermedia, tra una situazione totale di guerra (come in Hobbes) e una situazione totale di pace (come in Pufendorf). Ne deriva quindi l'esigenza di inventare un artificio giuridico volto a conservare, da un lato, gli aspetti positivi dello stato di natura e volto, dall'altro, a porre un rimedio alle sue sempre possibili degenerazioni. Per Locke *non* si tratta dunque di uscire per sempre dallo stato di natura per entrare per sempre in uno stato civile: si tratta di garantire il ristabilimento dello stato di natura, quando questo venga messo in pericolo dall'arbitrio di qualche individuo.

Il contratto secondo Locke

In caso di violazione delle leggi di natura, il problema che deve essere dunque risolto, nella prospettiva di Locke, è quello dell'intervento di un *giudice imparziale*, ovvero un giudice al di sopra delle parti, la cui autorità sia accettata da tutte le parti, che sia in grado di punire il colpevole e ripristinare la legge di natura, impedendo così le prevedibili degenerazioni in uno stato di guerra permanente.

Ha commentato Norberto Bobbio: "La differenza rispetto alla concezione Hobbesiana risulta ora abbastanza chiaramente: mentre per Hobbes l'inconveniente dello stato di natura consiste nell'*inesistenza di una legge*, l'inconveniente per Locke è *l'inesistenza del giudice*. Ciò che rende inaccettabile lo stato di natura, per Locke, non è il fatto che non vi siano leggi (lo stato di natura è quello stato in cui vigono le leggi naturali), ma il fatto che, qualora una legge naturale sia violata, manca l'organo adatto per farla rispettare o per punire il colpevole."

Locke è un contrattualista e quindi ritiene che la costituzione del "giudice imparziale" debba procedere attraverso un *contratto* stipulato tra i singoli individui. Si tratta però di un contratto assai diverso da quello di Hobbes. Lo scopo del contratto è ora quello di tutelare le prerogative (le libertà) che i contraenti *possiedono già* nello stato di natura: si tratta, in altri termini, di *garantire* i diritti naturali di tutti i singoli individui. Per questo motivo lo Stato che nasce dal contratto di Locke si chiamerà anche "Stato garantista". Il meccanismo contrattuale individuato da Locke è piuttosto semplice: attraverso un *patto di associazione* tutti i contraenti cedono ad un terzo (il giudice imparziale) *una sola prerogativa*, quella di farsi giustizia con le proprie forze. Il "giudice imparziale" di Locke risulta quindi essere una specie di Leviatano minore che invece di possedere *tutte* le prerogative dei contraenti si limita a essere investito del *monopolio della forza* (che diventa

parte del potere statale. E' la tipica libertà dei liberali. La seconda è la libertà nel senso di "essere messi in grado di" e rispecchia la libertà di coloro che necessitano di un intervento esterno (per lo più da parte dello Stato) per essere ammessi a godere di determinati diritti. E' la libertà tipica dei democratici.

così un monopolio legale, la forza diventa *forza legale*). In tal modo, grazie alla costituzione del giudice imparziale, i contraenti ottengono di tutelare tutto quanto possedevano già allo stato di natura e di garantirsi la perpetuazione dello stato di natura, contro qualunque tipo di violazione. Lo Stato civile o politico di Locke quindi implica la costruzione di questa funzione di "giudice imparziale" che Locke chiama *governo civile*. Il governo civile (lo Stato) *non ha altra funzione* se non quella di garantire i diritti naturali, non deve esorbitare dai suoi stretti compiti, per cui esso viene anche chiamato, nella tradizione liberale che origina da Locke, *Stato minimo*.

Il fatto che lo Stato debba evitare accuratamente di interferire nella sfera di libertà dei singoli individui permette a Locke e ai successivi teorici del liberalismo di individuare un ambito di autonomia individuale inviolabile: questo ambito di autonomia inviolabile viene detto ambito *privato*, ovvero l'ambito della *privacy* personale. Questo ambito è costituito essenzialmente dalla sfera economica, dalla sfera della coscienza individuale e dalla sfera della vita religiosa. I liberali ritengono in genere che maggiore è l'ambito della *privacy*, maggiore è la libertà di cui gode l'individuo.

La critica dell'assolutismo

Da quanto è stato detto, Locke è un critico dello stato assoluto: il sovrano non può essere *legibus solutus* poiché avrebbe la possibilità di violare gli stesso le leggi di natura senza ricevere alcuna punizione; il governo assolutistico è considerato addirittura *peggiore* dello stato di natura poiché, mentre in natura chi è offeso può farsi giustizia da sé, nello stato assoluto chi è offeso dal sovrano non ha alcuna possibilità di difendersi: «*La monarchia assoluta... è incompatibile con la società civile e quindi non può essere per nulla una forma di governo civile*».

Locke considera lo stato di Hobbes come uno stato dispotico ove viene di fatto legalizzato il potere di vita e morte di qualcuno su qualcun altro. Secondo Locke invece, il potere di vita di morte non può essere conferito da alcuna legge naturale e non può neppure essere conferito per contratto: l'uomo non ha neppure egli stesso il potere assoluto sulla propria vita e quindi non può conferire ad altri questo potere. Non può, con un contratto, rendersi schiavo di un altro e sottoporsi a un potere assoluto. Lo stato assolutistico hobbesiano, secondo Locke, non ha dunque altra origine se non quella della brutale aggressione.

L'organizzazione del potere civile

Nelle argomentazioni di Locke dunque *sovrano effettivo è il popolo* (inteso come la pluralità dei singoli) perché gli individui mantengono tutti i loro diritti naturali tranne uno (quello di farsi giustizia con le proprie mani); il popolo, attraverso il contratto, consente che il giudice imparziale eserciti il potere di fare giustizia, dando così vita al *potere civile*: si tratta dunque di un potere che emana dal popolo e che si regge sulla fiducia e sul *consenso* del popolo.

Secondo Locke, la funzione del giudice imparziale, ovvero il *potere civile*, è complessa al proprio interno, non è monolitica come in Hobbes: essa è fondamentalmente composta di due poteri che devono accuratamente essere tenuti distinti. Si tratta a) del potere *legislativo*, che spetta al Parlamento e b) del potere *esecutivo*, che spetta al Re. E' chiaro dunque che Locke accetta le teorie della *rappresentanza* e della *divisione dei poteri*.

Il *potere legislativo* rappresenta il popolo che lo ha espresso e ha il solo ed esclusivo compito di esplicitare la legge naturale (che, come sappiamo, continua persistere anche nello stato civile), il compito cioè di tradurre i principi della legge naturale in diritto positivo. Secondo Locke, il potere giudiziario non costituisce un potere autonomo e dunque non si distingue dal potere legislativo, ovvero dal potere di fare le leggi. Il potere legislativo è comunque vincolato alla interpretazione della legge naturale.

Il *potere esecutivo* ha il compito di punire i delitti commessi contro la legge naturale, com'è stata specificata dal legislativo. Ha dunque il compito di perseguire le violazioni e condannare i colpevoli. Secondo Locke, ovviamente, il potere legislativo deve avere una supremazia sul potere esecutivo: logicamente, *prima* si definisce quale sia la legge naturale e poi si puniscono le

violazioni. In alcuni passaggi della sua opera, Locke ha attribuito al re anche una *potere federativo*, che consisterebbe nel potere di fare la guerra alla pace, di fare leghe ed alleanze all'esterno.

Secondo Locke il potere civile così complessivamente definito deve essere *limitato*:

-non può arrogarsi più prerogative di quelle che gli sono state attribuite (dunque le leggi positive prodotte dal legislativo devono essere strettamente ricalcate sulle leggi naturali);

-deve governare in base a leggi positive pubblicate, conosciute da tutti, e perciò valide egualmente per tutti;

-non può togliere la proprietà senza il consenso dei diretti interessati (poiché la proprietà è considerata un diritto naturale);

-il popolo non può rinunciare alle proprie prerogative, tranne quelle espressamente previste a favore del giudice imparziale: il popolo possiede cioè diritti *inalienabili*.

Locke quindi inaugura le teorie della *limitazione del potere*. Abbiamo già osservato che il governo civile lockeano è uno *stato minimo*.

La regola della maggioranza

Il governo civile è dunque un governo che si regge sul *consenso* di una moltitudine di individui che sono dotati di ragione. Ma siccome la ragione umana non è perfetta è ovvio che in molti casi non si giunga immediatamente al consenso, ovvero non si riesca a concordare su quale sia la legge naturale da seguire. Sorge allora il problema di determinare attraverso quali procedure si debba produrre il consenso. A questo proposito Locke ha elaborato una originale concezione della già nota e praticata *regola della maggioranza*. La regola della maggioranza viene giustificata non su basi convenzionalistiche, ma come una regola del tutto naturale (ovvero ricavabile tramite ragione). Il *peso* della maggioranza viene interpretato come la *forza maggiore* capace di determinare la direzione di movimento del *corpo politico*. Questa interpretazione è chiaramente legata agli sviluppi della scienza della *meccanica* nell'epoca di Locke. Afferma infatti Locke a questo proposito: «*poichè a ciò che è un solo corpo è necessario muovere in un sol modo, è necessario che il corpo muova nel senso in cui lo porta la forza maggiore, che è il consenso della maggioranza*». In sostanza, le incertezze della ragione subiscono in un certo senso un trattamento contabile, una matematizzazione: in caso di contrasti, il numero maggiore ha la maggior probabilità di individuare la soluzione migliore, la soluzione più razionale (dunque non si tratta di una interpretazione utilitaristica!). Con Locke, in tal modo, la regola della maggioranza si appresta a diventare il fondamentale strumento di deliberazione in ambito politico.

Il diritto di resistenza

Può accadere che, per motivi accidentali, il governo civile legittimo venga a dissolversi, ovvero può accadere che il “giudice imparziale” abusi egli stesso del proprio potere e violi quelle stesse leggi di cui dovrebbe invece essere il più attento custode. In tal caso l'unico potere che i contraenti gli hanno delegato (il potere di esercitare il monopolio della forza per ristabilire la giustizia) torna al popolo che riprende ad esercitarlo direttamente: si ritorna in altri termini allo stato di natura, ove *ciascuno è autonomo e obbligato solo verso la propria coscienza*. Ciò non esclude la possibilità di una formulazione di un nuovo patto che dia luogo a un nuovo governo civile. Locke ha chiamato “appello al cielo” questa situazione (metaforicamente, si tratta di un appello a Dio, alla fonte stessa del diritto naturale). Un esempio tipico di appello al cielo lo si può trovare nella Dichiarazione di indipendenza delle colonie nord americane.

La dottrina lockeana della proprietà privata

Secondo Locke, la *proprietà* costituisce uno dei diritti naturali, il diritto naturale per eccellenza. Tuttavia Locke si preoccupa di precisare con cura il fondamento filosofico della proprietà privata. Il governo civile di Locke nasce proprio per difendere, tra le altre cose, la proprietà individuale. La teoria della proprietà di Locke si chiama “teoria della specificazione” ovvero la teoria del processo

attraverso il quale ci si appropria dei beni della natura (a volte viene detta anche teoria della individuazione o teoria dell'appropriazione)².

Secondo Locke i beni della natura originariamente non sarebbero di proprietà di alcuno (sarebbero *res nullius*): la pretesa hobbesiana di ogni individuo di possedere tutto non è realistica perchè il possesso delle cose del mondo implica sempre un faticoso *processo di appropriazione*. L'uomo è naturalmente possessore del suo corpo e della sua forza fisica (che costituiscono l'unica sua *proprietà naturale*). Attraverso queste due risorse è in grado di operare nel suo ambiente, ovvero di *lavorare*. Il fondamento della proprietà è così costituito dal lavoro. Soltanto attraverso il lavoro si può trasformare ciò che in natura sarebbe *res nullius*, o al più *res communis*, in proprietà personale, giustificata dal diritto naturale e dunque difendibile dal giudice imparziale. In altri termini è il lavoro che conferisce un valore alle cose: «*sebbene le cose di natura siano date in comune... è proprio il lavoro che pone in ogni cosa la differenza di valore*».

Quindi la proprietà privata è il frutto del lavoro dell'uomo, dell'attività economica. Da questa constatazione deriva che nello stato naturale esistono ragionevolmente dei *limiti* ben precisi alla proprietà: 1) è lecito possedere tutto quanto si può consumare, usufruire, prima che si degradi; in altri termini è lecito possedere solo ciò che serve effettivamente a soddisfare i bisogni, senza sprechi; 2) debbono essere lasciate a disposizione degli altri "*cose sufficienti e altrettanto buone*", in altri termini non ci deve essere un monopolio sui beni comuni da parte di chicchessia.

Locke ritiene dunque che nell'ambito della legge naturale che garantisce la proprietà operi un criterio di giustizia per cui ognuno, attraverso il lavoro, può appropriarsi solo di quel tanto di cui può fare effettivamente uso, senza sprechi, senza monopolizzare inutilmente cose di cui possono fare uso gli altri. La natura è ricca e quindi ha messo a disposizione risorse sufficienti per tutti, se tutti si attengono alle sue leggi. Compito del giudice imparziale sta quindi nel permettere a tutti di appropriarsi liberamente attraverso il lavoro dei beni che la natura ha messo a disposizione di tutti.

Una simile concezione sembrerebbe porre dei serissimi limiti alla proprietà (soprattutto alla grande proprietà terriera e ai grandi patrimoni). Tuttavia Locke (che in un certo senso si identificava con il punto di vista e gli interessi dei grandi proprietari inglesi) ritiene che questi limiti possano essere superati. La regola naturale dei limiti della proprietà sarebbe stata radicalmente modificata dall'uomo stesso, in modo artificiale, attraverso il progresso economico. Ciò sarebbe avvenuto grazie all'invenzione - in seguito a una convenzione tra gli uomini - della *moneta* (un artificio umano dunque). La moneta è un bene non degradabile, che rende possibile (e legittimo) anche un possesso più ampio di quanto un singolo individuo possa produrre con il suo lavoro e consumare. La moneta non si deteriora e rende possibile la *tesaurizzazione*; quindi, in seguito all'invenzione della moneta, è possibile la formazione di patrimoni assai diseguali. Tuttavia secondo Locke la formazione di patrimoni disuguali è *giustificata*: a) in base alle diverse capacità degli individui di lavorare (dottrina *meritocratica*³); b) in base alla *utilità sociale* ed economica dei grandi patrimoni (ad es., chi possiede grande quantità di terre può aumentare di molto la loro produttività e ciò va indirettamente a beneficio di tutti).

² Afferma N. Bobbio: "Hobbes aveva negato che il diritto di proprietà fosse un diritto naturale, cioè che il diritto di proprietà inteso come diritto di godere e di disporre liberamente di una cosa col consenso di tutti gli altri fosse nato nello stato di natura. Nello stato di natura, come abbiamo visto, l'individuo non aveva altro diritto che il *ius in omnia*, che consisteva nel diritto di impossessarsi di ogni cosa secondo il proprio potere, e non era garantito contro l'eguale diritto degli altri di impadronirsi della stessa cosa secondo un diverso e contrastante potere. Per Hobbes la proprietà, intesa come diritto garantito *contra omnes*, nasceva esclusivamente in seguito alla istituzione dello Stato e mediante la protezione dello Stato: il che voleva dire che la proprietà era un istituto non di diritto naturale ma di diritto positivo. Hobbes giunge persino a collocare tra le teorie sediziose quella secondo cui gli individui in uno Stato abbiano la proprietà assoluta delle cose e in loro possesso. [...] Si intende che se la proprietà era destinata a nascere solo nello Stato, l'individuo non poteva vantare alcun diritto per difendere la proprietà contro lo Stato: lo Stato dava la proprietà e poteva toglierla. Lo Stato hobbesiano non era istituito per la conservazione della proprietà, ma unicamente per la conservazione della vita. Solo la vita era per Hobbes un diritto naturale, ossia un diritto che l'individuo aveva per natura e indipendentemente dalla volontà del sovrano."

³ Si ricordi la distinzione aristotelica tra *giustizia distributiva* e *giustizia commutativa*.

Essendo la proprietà (e tutto quanto ad essa relativo) un diritto naturale, lo Stato non deve intervenire nell'ambito della proprietà, deve permettere alla vita economica di svolgersi liberamente producendo così il benessere individuale e, indirettamente, quello collettivo. La dottrina lockeana della proprietà costituisce dunque il fondamento di quella che diventerà la dottrina del *liberismo* economico. Lo Stato *minimo* ha così anche il compito di difendere la proprietà e i proprietari. Si tratta quindi di uno Stato dove le libertà fondamentali sono garantite a tutti, ma *non* è garantita l'uguaglianza economica. Anzi, uno Stato in cui la disuguaglianza economica avrebbe una funzione del tutto positiva (la concorrenza stimola gli individui a dare il meglio di loro stessi...).

Secondo il democratico Rousseau invece, un'eccessiva disuguaglianza economica sarebbe negativa per la democrazia: le correnti socialiste dell'Ottocento e del Novecento metteranno a loro volta l'accento proprio sull'obiettivo dell'eguaglianza economica.



John Locke (1632-1704)